



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 30/05/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2022.-

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 18:12 , nella SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	LANDI RAFFAELE	X	
2	GORBI FEDERICO	X		11	GIOVANNONI MATTEO	X	
3	GARGINI ILARIA	X		12	QUERCI SIMONA	X	
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	GORI LUCIANA VIVIANA	X	
5	BARDELLI ROBERTO		X	14	BENINI CATERINA	X	
6	FILONI FLORE	X		15	MENCHETTI ELISABETTA		X
7	VETTORI BENEDETTA	X		16	SPINELLI GIANFRANCO	X	
8	AGOSTINI STEFANO	X		17	ROMANI GIULIA		X
9	LA PIETRA PATRIZIA	X					

ASSEGNATI: 17 IN CARICA: 17
PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Piero Lunardi nella sua qualità di Sindaco .

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg Consiglieri: Landi Raffaele, Giovannoni Matteo, Spinelli Gianfranco

La seduta è: Pubblica

Alle ore 18.13 entra la consigliera Menchetti. Presenti n. 15.

Alle ore 18.33 entra l'assessore Bardelli. Presenti n. 16.

La trascrizione degli interventi verrà riportata nella trasposizione del file audio della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito con decorrenza 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che dispongono quanto segue:

- comma 650 che la TARI sia corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- comma 651 che il comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999;
-
- comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.01.2003 nr. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 683 che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto, da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrata prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446;

Visti e richiamati:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: " 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle

- entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]”*;
 - il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per il periodo 2022-2024 è stato inizialmente differito al 31 marzo 2022;
 - il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, convertito con modificazioni in Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che, fra gli altri, ha stabilito all'articolo 3: (comma 5-quinquies): *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*; (comma 5-sexiesdecies): *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;
 - il Decreto-legge nr. 50 del 17 maggio 2022 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”*, che all'articolo 43, comma 11, prevede che: *“All'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 06.06.2014, e successivamente modificato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale: nr. 29 del 11.04.2016; nr.18 del 28.02.2018; nr. 41 del 20.06.2019, nr. 25 del 30.04.2020, e nr. 35 del 28.06.2021;

Richiamata la delibera adottata in questa seduta del Consiglio Comunale con la quale sono state definite il numero e la data di scadenza delle rate di pagamento della TARI per l'anno 2022;

Visto il D.L. nr. 51 del 14.12.2021 con il quale è stato prorogato fino al 31.03.2022 lo stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

Richiamato l'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 106/2021 con cui era stato istituito un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Dato atto che le risorse assegnate a tal proposito al Comune di Serravalle Pistoiese ammontavano ad euro 110.431,24;

Considerato che le suddette risorse sono state utilizzate dall'ente, nel 2021, per euro 95.875,55 e che la differenza pari ad 14.555,69 è confluita nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto della Gestione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/05/2022;

Preso atto che l'emergenza sanitaria per il Covid-19 ha interessato anche l'anno in corso, con ricadute negative su molte attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune di Serravalle Pistoiese;

Visto l'art. 27, comma 5, del vigente Regolamento TARI che testualmente dispone: *"nella delibera di determinazione delle tariffe annuali, possono essere previste particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale ed imprevedibile gravità, accertati da pubblica autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività"*;

Ritenuto pertanto di intervenire, anche quest'anno, a sostegno delle categorie di utenze non domestiche che hanno già beneficiato, nel 2021, dell'agevolazione di cui al citato D.L.n. 73/2021, utilizzando la quota residua delle risorse sopra richiamate, ammontanti ad € 14.555,69, così come segue:

- riduzione pari al 9,00 % della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2022 alle attività economiche con codice ATECO elencato all'interno del D.P.C.M. del 02 Marzo 2021;

- riduzione pari al 6,00 % della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2022 alle attività economiche rientranti nelle seguenti categorie:

- Categoria 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), limitatamente ai circoli culturali-ricreativi ed alle società e/o gruppi sportivi;
- Categoria 2 (Cinematografi e teatri);
- Categoria 4 (Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi), limitatamente alle attività sportive che non beneficiano dell'agevolazione del 9,00 %;
- Categoria 7 (Alberghi con ristorante);
- Categoria 8 (Alberghi senza ristorante), limitatamente alle strutture ricettive;
- Categoria 11 (Uffici, agenzie), limitatamente alle agenzie di viaggio;
- Categoria 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici), limitatamente alle strutture ricettive con alloggio e ristorazione connesse alle attività agricole;
- Categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub);
- Categoria 23 (Mense, birrerie, amburgherie);
- Categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria);
- Categoria 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), limitatamente alle utenze con codice ATECO 56.10.2;
- Categoria 31 (Agriturismo, affittacamere, residence);

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, di prevedere l'applicazione automatica delle riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dai suddetti interventi agevolativi. Tali agevolazioni saranno

applicate in sede di elaborazione della terza rata TARI a conguaglio per l'anno 2022 la cui scadenza è fissata al 3 dicembre 2022;

Visto l'art. 27 del vigente Regolamento TARI, che ai commi 1, 2 e 3, prevede riduzioni e/o esenzioni dal pagamento della TARI per le utenze domestiche;

Ritenuto quindi di confermare alle utenze domestiche le seguenti agevolazioni:

- esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;
- applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;
- esentare dal pagamento della TARI le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che con Legge 14 novembre 1995, n. 481 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore;

Considerato che con l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'Autorità (ARERA) sono state attribuite anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visti i seguenti provvedimenti dell'Autorità in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti:

- Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443, *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, con cui l'Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;

- Determinazione del 27 marzo 2020, n. 02/DRIF/2020 con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;

- Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, con cui all'articolo 2.3 è stabilito che *"La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (MTR-2) [...]"*;

- Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/rif avente ad oggetto *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;

- Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, rubricata *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato"*

dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ed i relativi allegati;

- Deliberazione del 15 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Vista, con riferimento all'applicazione delle norme del TQRIF per l'ambito territoriale di riferimento, la Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n. 49, avente ad oggetto "Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro";

Considerato che con il sopra citato provvedimento è stato individuato il posizionamento nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF per le gestioni del servizio presenti in ATO Toscana Centro e, in applicazione della deroga di cui al punto 2.4 del TQRIF, l'Autorità di ambito ha individuato nei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, i soggetti obbligati agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utenza previsti dal Titolo IV del TQRIF e alla gestione dei reclami e delle richieste;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale adottata in questa sede di presa d'atto del PEF periodo 2022-2025 per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani redatto dal Gestore del Servizio integrato di raccolta dei rifiuti ALIA Servizi Ambientali Spa, secondo il metodo MTR di cui alla delibera ARERA nr. 363/2021/R/Rif, approvato dall'Autorità di Ambito (ATO Toscana Centro) con Deliberazione assembleare del 23.05.2022;

Ritenuto opportuno, con riferimento all'annualità 2022, stabilire la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 57,55% a carico delle prime e del 42,45% a carico delle seconde;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare, per l'anno 2022, la tariffa sui rifiuti TARI a metro quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base del piano economico e finanziario 2022;

Rilevato che il PEF 2022 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) a carico del Comune di Serravalle Pistoiese, da riconoscere in tariffa, un importo complessivo pari a 2.017.869 euro;

Preso atto che l'importo del PEF, su cui saranno calcolate le tariffe per l'anno 2022 è pari ad Euro 2.002.012 così determinato:

Euro 2.017.869	Costo complessivo PEF 2022
(-) Euro 23.708	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2020
(+) Euro 7.851	Costi per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani

Euro 2.002.012

Preso atto che con Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state apportate significative modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico per l'Ambiente), fra cui si segnalano, in particolare: a) la nuova classificazione di rifiuti di cui ai riformulati articoli 183 e 184; b) la cancellazione della lettera g) dell'art. 198, comma 2, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al citato art. 195, comma 2, lett. e), prevedendo la facoltà per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Vista la Circolare del Ministero della Transizione ecologica in condivisione con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 aprile 2021, n. 37259 a seguito dell'emanazione del citato D.Lgs. 116/2020;

Preso atto che la suddetta circolare ha chiarito l'esclusione dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti delle superfici di lavorazione per le attività industriali e artigianali, compresi i magazzini di materie prime e merci, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, mentre continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse e che, per la tassazione di dette superfici, si deve tener conto delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006;

Visto l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, ancora in vigore, secondo cui *"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati."*;

Considerato che la citata circolare ministeriale, interpretando sistematicamente il comma 649, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, ha chiarito che, laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta la sola quota fissa della tariffa con esclusione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, vale a dire della parte variabile;

Rammentato che l'articolo 1, comma 666 della Legge n. 147/2013 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo" e che l'articolo 2, comma 1 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 fissa, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la misura del tributo TEFA al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l’articolo 13, comma 15-ter con cui è previsto che, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

Visto il comma 5 bis dell’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Tenuto conto pertanto che in occasione della prima variazione di bilancio utile, in attuazione del citato comma-5 bis dell’art. 13 del decreto-legge n. 4/2022 e dell’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione 2022-2024;

Acquisito il parere dell’organo di revisione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49 del citato D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 5 (Querci, Gori, Menchetti, Benini e Spinelli) ed astenuti nr. 1 (Landi), resi in forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare le tariffe sulla tassa sui rifiuti TARI anno 2022 come indicate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire, per l'anno 2022, che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui all'art. 14, comma 4 del Regolamento TARI, sia assicurata dall'abbattimento della parte fissa e della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 10%;
4. di stabilire la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 57,55% a carico delle prime e del 42,45% a carico delle seconde;
5. di confermare per l'anno 2022 i coefficienti ka e kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche, già in vigore;
6. di confermare per l'anno 2022 i coefficienti kc e kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, già in vigore;
7. di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (art. 21 del Regolamento TARI);
8. di stabilire, anche per l'anno 2022, una riduzione della TARI a favore delle categorie di utenze non domestiche che hanno già beneficiato, nel 2021, dell'agevolazione di cui al D.L.nr. 73/2021 così come segue:
 - riduzione del 9,00% della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2022 alle utenze con il codice ATECO riportato nel D.P.C.M. del 02 Marzo 2021;
 - riduzione del 6,00% della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2022 alle attività economiche rientranti nelle seguenti categorie:
 - Categoria 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), limitatamente ai circoli culturali-ricreativi ed alle società e/o gruppi sportivi;
 - Categoria 2 (Cinematografi e teatri);
 - Categoria 4 (Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi), limitatamente alle attività sportive che non beneficiano dell'agevolazione del 9,00%;
 - Categoria 7 (Alberghi con ristorante);
 - Categoria 8 (Alberghi senza ristorante), limitatamente alle strutture ricettive;
 - Categoria 11 (Uffici, agenzie), limitatamente alle agenzie di viaggio;
 - Categoria 21 (Attività artigianali di produzione beni specifici), limitatamente alle strutture ricettive con alloggio e ristorazione connesse alle attività agricole;
 - Categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub);
 - Categoria 23 (Mense, birrerie, amburgherie);
 - Categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria);
 - Categoria 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste), limitatamente alle utenze con codice ATECO 56.10.2;
 - Categoria 31 (Agriturismi, affittacamere, residence);
9. di dare atto che le sopra dette agevolazioni per le utenze non domestiche sono state quantificate in un importo di € 14.555,69 a fronte del quale è possibile utilizzare l'apposita quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021;
10. di confermare a favore delle utenze domestiche le seguenti agevolazioni:
 - esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;
 - applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;

11. di confermare l'esenzione dal pagamento della TARI le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

12. di quantificare l'onere a carico dell'Ente a fronte delle agevolazioni di cui ai punti nr. 10. e 11. in circa € 30.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022/2024;

13. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. nr. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia di Pistoia;

14. di dare atto che le tariffe così approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e saranno utilizzate per la determinazione del saldo TARI per l'anno 2022, secondo quanto previsto dalla deliberazione relativa alle scadenze TARI 2022 adottata dal Consiglio Comunale in questa seduta;

15. di provvedere a pubblicare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. nr. 214/2011.

Con voti favorevoli nr. 15, contrari nr. 1 (Landi) ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, per consentirne l'approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Piero Lunardi

Il Segretario Comunale
Vera Aquino
(atto sottoscritto digitalmente)